



Associati: Cerignola, Stornarella, Canosa di Puglia, Manfredonia,  
Consorzio Igiene Ambientale Bacino Foggia 4

<http://cucdeltavoliere.traspare.com> - pec: [cucdeltavoliere@pec.it](mailto:cucdeltavoliere@pec.it)

Sede di riferimento: Comune di Cerignola – Piazza della Repubblica - 71042 - Cerignola (FG) Tel. 0885 410292 - 410287

#### **COMMITTENTE**



**COMUNE DI CERIGNOLA**

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART. 44 E 71 DEL D.LGS. 36/2023 PER LA  
REALIZZAZIONE DELL'AUDITORIUM MULTIFUNZIONALE - APPALTO INTEGRATO PER LA  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI**

**CUP: J35B23000310005**

# DISCIPLINARE DI GARA

**Il presente documento è allegato al bando di gara per la procedura aperta relativa all'oggetto indicato**

## **ART. 1 – PREMESSE**

l'Amministrazione Comunale del Comune di Cerignola ha avviato processi di Rigenerazione Urbana atti a cambiare radicalmente il tessuto urbano cittadino, e a diventare volano per nuove iniziative Sociali e Culturali pertanto è necessario dotare la città di Cerignola di un Auditorium Multifunzionale per mettere in atto tutte le iniziative in argomento;

Il presente Disciplinare (di seguito, "**Disciplinare**") costituisce parte integrante e sostanziale del bando di gara (di seguito, "**Bando**") con cui è stata indetta la presente procedura ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023, viene indetta selezione pubblica per l' AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI INERENTI LA REALIZZAZIONE DELL'AUDITORIUM MULTIFUNZIONALE, come meglio descritti negli elaborati del progetto di fattibilità tecnica-economica approvato con determinazione dirigenziale reg. gen. N. 733 del 26/06/2025, da esperire mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 44 e 71 del D. Lgs. n. 36/2023 secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art 108 D. lgs. n. 36/2023 comma 2 e ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme in materia di contratti pubblici.

Il presente Disciplinare contiene le norme relative alle modalità di partecipazione, alle modalità di compilazione e di presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione dell'appalto di cui all'oggetto, come meglio specificato nel capitolato speciale d'appalto.

L'avviso di Gara è stato pubblicato sul profilo del committente e sulla banca dati nazionale dei contratti pubblicità ANAC.

La procedura di gara sarà gestita, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 36/2023 in combinato disposto con gli artt. 27 e 28, mediante apposito sistema informatico (di seguito, "Piattaforma Telematica") accessibile attraverso il portale all'indirizzo (<https://cucdeltavoliere.trasparenza.gov.it/>) definita piattaforma di approvvigionamento digitale.

I documenti di gara sono accessibili all'indirizzo <https://cucdeltavoliere.trasparenza.gov.it/>, come indicato nel prosieguo del presente Disciplinare, consultabile e scaricabile dal medesimo sito web.

Il termine di conclusione del presente procedimento è pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato I.3 del D. Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici, di seguito denominato "Codice").

Il luogo di appalto è il Comune di CERIGNOLA (codice NUTS ITF46).

## RIFERIMENTI, RUP E PUNTI DI CONTATTO – ACCESSO AGLI ATTI

Il Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 co. 9 del D. lgs 36/2023 è l'ARCH. ANDREA CANISTRO – mail: [A.CANISTRO@COMUNE.CERIGNOLA.FG.IT](mailto:A.CANISTRO@COMUNE.CERIGNOLA.FG.IT) – FUNZIONARIO TECNICO IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE SERVIZI TECNICI DEL COMUNE DI CERIGNOLA.

Comune di Cerignola - Servizio Lavori Pubblici – Piazza della Repubblica - Tel 0885/410316 pec: protocollo.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it – sito internet: [www.comune.cerignola.fg.it](http://www.comune.cerignola.fg.it)

Eventuali istanze di accesso agli atti potranno essere inoltrate al RUP, all'indirizzo di PEC sopra indicato.

## ARTICOLO 2 – PIATTAFORMA TELEMATICA

La Piattaforma Telematica utilizzata per la presente procedura è stata realizzata nel rispetto di quanto disposto dall'art. 25 (Codice dei Contratti), dal relativo Allegato XI, dalla Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 nonché in conformità del D.Lgs.7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. (di seguito, il “**Codice dell'Amministrazione Digitale**” o “**CAD**”), del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. (di seguito, il “**Codice Privacy**”) e, comunque, nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di tempestività, di correttezza, di libera concorrenza, di parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza e di proporzionalità.

Le soluzioni tecniche e le procedure di funzionamento della Piattaforma Telematica assicurano, pertanto, il rispetto dei principi sopra richiamati, nonché le disposizioni relative alla disciplina comunitaria sulle firme elettroniche (Regolamento n. 910/2014), così come recepite dalla legislazione nazionale e dai relativi regolamenti attuativi. La Piattaforma Telematica assicura la segretezza delle offerte, impedisce di operare variazioni o integrazione sui documenti d'offerta inviati, garantisce l'attestazione ed il tracciamento di ogni operazione compiuta su di essa e l'inalterabilità delle registrazioni di sistema (c.d. *log* di sistema), quali rappresentazioni informatiche degli atti e delle operazioni compiute, valide e rilevanti ai sensi di legge.

Ogni operazione effettuata attraverso la Piattaforma Telematica: è memorizzata nelle registrazioni del relativo sistema informatico, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta;

a) si intende compiuta nell'ora e nel giorno risultante dalle registrazioni nel relativo sistema informatico. Il tempo della Piattaforma Telematica è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso la Piattaforma Telematica medesima e lo stesso è costantemente indicato in alto a destra di ogni schermata della Piattaforma Telematica.

Il tempo della Piattaforma Telematica è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591.

Le registrazioni di sistema (cd. *log* di sistema) inerenti ai collegamenti effettuati alla Piattaforma Telematica e alle correlate operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura sono conservate nel relativo sistema informatico e fanno piena prova nei confronti degli utenti della Piattaforma Telematica. Tali *log* di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgati a terzi, salvo

ordine del Giudice e delle Autorità competenti ai controlli o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti del Codice dei Contratti.

Le registrazioni sono effettuate ed archiviate, anche digitalmente, in conformità di quanto previsto dall'articolo 43 del CAD e, in generale, dalla normativa vigente in materia di conservazione ed archiviazione dei documenti informatici.

Gli operatori economici, con la partecipazione alla procedura, accettano e riconoscono che tali registrazioni costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze da queste rappresentate con riferimento alle operazioni effettuate.

La partecipazione alla presente procedura di scelta del contraente svolta in modalità telematica è aperta, previa identificazione, a tutti gli operatori interessati in possesso della dotazione informatica indicata all'art. 3 del Manuale Operativo, nonché di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).

E' altresì obbligatorio il possesso – da parte del legale rappresentante del soggetto che intenda partecipare – di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (già DigitPA), generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, co. 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. e del CAD.

Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da certificatori operanti in base ad una licenza od autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione Europea ed in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva 1993/93/CE.

Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale deve essere valido, a pena di esclusione, alla data di caricamento del documento stesso nella Piattaforma Telematica.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento al Sistema;
- utilizzo del Sistema da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto dalle Regole.
- è completa responsabilità dell'operatore economico l'inserimento dei dati corretti in piattaforma nonchè il pedissequo rispetto del manuale operativo di gara per l'inserimento delle buste e dei seriali e delle marcature temporali.

### **ARTICOLO 3 - MODALITÀ DI ACCESSO ALLA PROCEDURA TELEMATICA.**

Per partecipare alla procedura di gara, gli operatori economici interessati dovranno preventivamente registrarsi sul Portale (<https://cucdeltavoliere.trasparenza.gov.it/>) attraverso il quale si accede alla Piattaforma Telematica. A tal fine dovranno seguire le istruzioni disponibili sulla home page del Portale medesimo, selezionando il campo "Registrazione al Portale". Gli operatori economici, dopo aver ultimato la propria registrazione, riceveranno all'indirizzo PEC un messaggio di conferma di avvenuta registrazione (le

credenziali di accesso – utente e password - saranno quelle che l'operatore avrà indicato nel form di registrazione) e quindi saranno abilitati ad operare sulla Piattaforma Telematica.

Si consiglia di ultimare la registrazione al Portale in tempo utile rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte.

Al completamento delle suddette operazioni gli operatori economici, al fine di presentare la propria offerta, dovranno, seguendo le indicazioni di cui all'art. 4 del Manuale Operativo, nonché rispettare le indicazioni di cui ai successivi paragrafi del presente Disciplinare.

Con l'accesso alla sezione dedicata alla presente procedura di gara ciascun operatore economico potrà inoltre/**inviare richieste di chiarimento** secondo le modalità di cui all'art. 6 del Manuale Operativo.

Si fa presente che:

- in caso di partecipazione alla gara di soggetti di cui all'articolo 65 del *Codice dei contratti*, il consorzio sarà l'unico soggetto che potrà operare nella Piattaforma Telematica, fermo restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, anche da ciascuno dei consorziati per conto dei quali il consorzio partecipa alla gara;
- in caso di partecipazione alla gara di operatore economico costituito da imprese riunite o da riunirsi nelle forme di cui all'articolo 65, del *Codice dei contratti*, l'impresa indicata come mandataria/capogruppo sarà l'unico soggetto che potrà operare nella Piattaforma Telematica, fermo restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento temporaneo di imprese (di seguito, "**R.T.I.**"), il consorzio o il Gruppo Europeo di Interesse Economico (di seguito, "**G.E.I.E.**").

N.B. Si precisa, così come previsto nel paragrafo che segue, che le comunicazioni di cui al *Codice dei Contratti* avverranno a mezzo di posta elettronica certificata ai sensi del CAD, all'indirizzo dichiarato dall'operatore economico al momento della registrazione, di cui al presente paragrafo. In caso di operatori economici riuniti costituiti e/o costituendi le comunicazioni avverranno a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo di registrazione, di cui al presente paragrafo, dichiarato dal soggetto indicato quale capogruppo.

#### **ARTICOLO 4 – DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

La documentazione di gara è costituita da:

- Decisione di contrarre reg. gen. n. 734 del 26/06/2025;
- Bando di gara;
- Il presente disciplinare di gara;
- Progetto di fattibilità tecnico-economica;
- Manuale operativo;
- Allegati modulistica;

##### **ARTICOLO 4.1 - CHIARIMENTI**

Gli operatori economici potranno richiedere, entro e non oltre 7 (sette) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, eventuali ulteriori informazioni inerenti la presente

procedura di gara, esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell'apposita area “**richiesta chiarimenti**”. Le risposte alle richieste di chiarimento verranno notificate all'indirizzo mail dell'Operatore Economico e saranno visualizzabili anche nei dettagli di gara nella scheda “chiarimenti”. Le domande e le relative risposte ai chiarimenti, inoltre, saranno pubblicate nella parte pubblica della gara nell'apposito spazio dedicato ai chiarimenti.

Il termine ultimo fissato per la richiesta di chiarimenti è il **25/07/2025 ore 12:00**.

Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti saranno rese dal Comune di Cerignola anche in unica soluzione, dando comunicazione agli operatori economici della pubblicazione di tali risposte tramite Piattaforma Telematica, nel rispetto del termine. Eventuali rettifiche al Bando di gara verranno pubblicate secondo le modalità di legge.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

#### **ARTICOLO 5 – PRINCIPI GENERALI**

L'appalto è finanziato da un contratto di mutuo sottoscritto tra l'Istituto del Credito Sportivo e il Comune di Cerignola. Come indicato nel capitolato dei patti e delle condizioni generali, del suddetto contratto, i lavori dovranno obbligatoriamente iniziare entro e non oltre il **20/12/2025**.

I lavori, realizzati a regola d'arte, dovranno terminare, compreso il collaudo entro e non oltre il **20/12/2028**.

Il Soggetto realizzatore (Appaltatore) dovrà assicurare quanto previsto dal progetto per la gestione del cantiere e dei rifiuti e per quanto riguarda l'approvvigionamento dei materiali e componenti; dovrà, inoltre, conservare le certificazioni di prodotto.

Ai sensi dell'articolo 108, co. 10, del Codice dei Contratti, il COMUNE DI CERIGNOLA si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. La Stazione Appaltante si riserva di non concludere motivatamente il contratto, anche qualora sia avvenuta l'aggiudicazione.

#### **ARTICOLO 6 – OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto ha per oggetto l'appalto integrato concernente la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori relativamente all'intervento di realizzazione dell'auditorium multifunzionale. L'immobile individuato, come meglio descritto negli elaborati del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato con determinazione dirigenziale reg. gen. n. 733 del 24/06/2025 e sottoposto a verifica e validazione ai sensi dell'art. 42 del Codice dei Contratti.

In conformità al Capitolato Speciale d'Appalto, (di seguito, "**Capitolato**"), sono, altresì, compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera e relativi allegati. Sono altresì compresi, se recepiti dalla Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del Codice dei Contratti, l'appalto non è stato suddiviso in lotti in ragione del fatto che l'affidamento è diretto alla compiuta realizzazione dell'opera, la cui frammentazione in lotti non consentirebbe una distinta autonomia e funzionalità degli stessi. I lavori si riferiscono, infatti, ad un progetto caratterizzato da interventi funzionalmente e localmente interconnessi la cui unitarietà favorisce meglio i tempi di realizzazione degli stessi, con inevitabili ricadute positive sul fabbisogno finanziario occorrente per l'esecuzione dell'appalto.

L'intervento si compone dei Servizi tecnici e dei Lavori meglio dettagliati di seguito:

CATEGORIA PROGETTAZIONE	ID OPERE	GRADO DI COMPLESSITÀ	PRESTAZIONI	IMPORTO LAVORI €	TOTALE COMPENSO €
EDILIZIA-STRUTTURE-IMPIANTI	E.13	1,20	QbIII.01- QbIII.02- QbIII.03b- QbIII.04b- QbIII.05b- QbIII.06	3.779.000,00	81.000,00

LAVORI	CATEGORIE	IMPORTO €*	QUALIFI. OBBLIGATORIA	CLASSIFICAZ.	SUBAPPALTABILE
Edifici civili e industriali	OG1	2.383.643,49	SI	IV	SI
Impianti tecnologici	OG11	1.265.356,51	SI	III-bis	SI

(\*) Gli importi indicati non includono la quota di pertinenza dei costi della sicurezza.

Nello specifico, l'appalto ha per oggetto le attività di seguito elencate:

- **SERVIZI TECNICI - PROGETTO ESECUTIVO**, redatto ai sensi della Sezione III, art. 22, Allegato I.7, del D.Lgs. 36/2023, in particolare la redazione di:
  - relazione generale;
  - relazioni specialistiche;
  - elaborati grafici, comprensivi anche di quelli relativi alle strutture e agli impianti, nonché, ove previsti, degli elaborati relativi alla mitigazione ambientale, alla compensazione ambientale, al ripristino e al miglioramento ambientale;
  - calcoli del progetto esecutivo delle strutture e degli impianti;

- piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- aggiornamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- quadro di incidenza della manodopera;
- cronoprogramma;
- elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
- computo metrico estimativo e quadro economico;
- schema di contratto e aggiornamento capitolato speciale di appalto;
- relazione tecnica ed elaborati di applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM) di riferimento, di cui al codice, ove applicabili;
- fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, recante i contenuti di cui all'allegato XVI al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Il corrispettivo per i servizi tecnici di Progettazione esecutiva è stato calcolato, ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice" (in seguito "D.M. 17.06.2016", aggiornato al D.Lgs. 36/2023 e relativo All.I.13).

- **LAVORI**, nonché tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'appalto, sviluppato nel rispetto degli obiettivi e dei requisiti fissati dal progetto esecutivo posto a base di gara, senza ulteriori oneri per la Stazione Appaltante, e con gli eventuali miglioramenti e le eventuali previsioni migliorative e aggiuntive ivi contenute (di seguito, "**Lavori**").

Nell'ambito dell'appalto, i Lavori sono considerati quali prestazione principale.

Le prestazioni oggetto dell'appalto, sono ripartite per tipologia come indicato nella Tabella che segue:

### Lavori

I lavori sono classificati come di seguito:

Lavorazione	Categoria D.P.R. 207/2010 e s.m.i.	Classifica	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo (euro)	Percentuale	prevalente o scorporabile
Edifici civili ed industriali	OG1	IV	SI	2.468.559,49	65,32 %	PREVALENTE
Impianti tecnologici	OG11	III-bis	SI	1.310.440,51	34,68%	SCORPORABILE

Ai sensi del già citato articolo 61, commi 3 e 4 del Regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente **OG1 Classifica IV** - Edifici civili ed industriali, il cui importo ammonta a euro 2.468.559,49, a qualificazione obbligatoria.

Ai sensi dell'articolo 92, co. 1, del Regolamento nonché dell'articolo 12, commi 1 e 2, della legge 23 maggio 2014, n. 80 (di seguito "Legge 80/2014") i lavori appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente sono riportati nel seguito:

- Categoria **OG11 Classifica III-bis**, Impianti tecnologici, categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria;

Tali lavori sono scorporabili e, a scelta dell'operatore economico, subappaltabili, alle condizioni di legge.

La presente procedura è regolata dal presente Disciplinare e dal Progetto, che contengono tutte le informazioni necessarie per la partecipazione alla gara.

Alla procedura di gara è stato attribuito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Forniture e Servizi il seguente numero identificativo: CUP: : **J35B23000310005**

**Luogo di esecuzione:** *Cerignola, via la Spezia*

**Importo complessivo dell'appalto** al netto di I.V.A., cassa e compresi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: **€ 3.860.000**

- importo della progettazione esecutiva, al netto di I.V.A. e cassa: **€ 81.000,00**
- importo dei **lavori** al netto degli oneri della sicurezza e al netto dell'I.V.A: **euro 3.649.000,00 di cui € 1.065.549,62 per costi della manodopera;**

*(i costi della manodopera sostenuti dall'operatore economico vanno indicati esplicitamente all'interno del modello "OFFERTA ECONOMICA"; qualora l'o.e. effettui il ribasso anche sui costi della manodopera dovrà OBBLIGATORIAMENTE allegare una relazione che ne motivi e ne giustifichi tale ribasso)*

- importo degli **oneri della sicurezza** non soggetti a ribasso sono pari ad euro **€ 130.000,00** oltre I.V.A.:

**Importo complessivo a base d'asta, da assoggettare a ribasso** (al netto degli oneri di cui al precedente punto): **euro 3.730.000** al netto dell'I.V.A.;

L'importo a base di gara relativo ai lavori è stato determinato, come meglio specificato nel Progetto di fattibilità tecnica-economica allegato alla documentazione di gara, applicando i Prezziari di riferimento di seguito riportati:

- prezzo Regione Puglia 2025 o la redazione di nuovi prezzi opportunamente redatti dal progettista.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2 del Codice, il contratto collettivo applicabile al personale impiegato nell'appalto è il CCNL CONTRATTO NAZIONALE EDILIZIA INDUSTRIA Siglato in data 29/01/2025 Decorrenza 01/02/2025 Scadenza 30/06/2028.

Resta fermo che gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello sopra indicato. In questo caso, l'equivalenza delle tutele (economiche e normative) dovrà essere dichiarata e dimostrata dall'operatore economico in sede di verifica all'esito della procedura da parte della Stazione Appaltante.

Sono ammesse modifiche ai sensi dell'art 120 del D. lgs. 36/2023 comma 1 lett. a, relativamente alle opere previste in progetto e non computate che facciano parte dell'offerta migliorativa del concorrente, anche relativamente a migliorie offerte in fase di gara ritenute non applicabili in sede di realizzazione o non necessarie per il completamento delle opere.

Ai sensi dell'art. 210 comma 2 terzo capoverso del D.Lgs. 36/2023, atteso che il progetto è stato verificato, (in quanto vigente per la specifica fase di progettazione), validato ed approvato, i relativi aspetti progettuali non possono essere oggetto di riserva da parte dell'Appaltatore.

L'importo deve ritenersi remunerativo di tutte le prestazioni indicate nella documentazione di gara e delle ulteriori prestazioni offerte dal concorrente in sede di gara. Non sarà riconosciuta alcuna maggiorazione dello stesso né abbuono in caso di aumento di costi derivante da qualsivoglia ragione.

#### **ARTICOLO 8 - TERMINI PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI**

La Progettazione esecutiva, unitamente agli studi, pareri, rilievi e verifiche supplementari dovrà essere consegnata alla Stazione Appaltante **entro 50 (cinquanta) giorni naturali e consecutivi.**

La durata dei lavori è stata determinata in **730 (settecentotrenta) giorni naturali e consecutivi.**

L'inosservanza dei menzionati termini determina l'applicazione delle penali, nella misura prevista dal Capitolato.

Relativamente ai termini si specifica quanto segue:

- la durata del servizio di progettazione esecutiva decorre dal verbale di avvio dell'esecuzione delle prestazioni da parte del R.U.P.;
- il servizio di progettazione esecutiva si intende concluso con l'emissione dell'atto di validazione da parte del RUP;
- l'avvio dei lavori non potrà avvenire senza previa validazione da parte del RUP del progetto esecutivo;
- la durata dell'esecuzione dei lavori decorre dal verbale di avvio dei lavori da parte del Direttore dei Lavori;
- i lavori si intendono conclusi con l'emissione del certificato di collaudo con esito positivo.

Con la stipula del contratto la S.A. e l'Appaltatore danno atto del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dell'appalto, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall'Appaltatore ed ai contenuti dell'offerta migliorativa fornita in sede di gara.

#### **ARTICOLO 9 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, in una delle forme di seguito indicate:

- a. **Raggruppamento tra il concorrente in possesso dei requisiti per la sola esecuzione dei lavori e il**

**progettista.**

L'impresa, in possesso dei requisiti per effettuare la parte di appalto relativa ai lavori, presenta offerta in raggruppamento con un soggetto di cui all'art. 66 comma 1 del Codice. Il progettista raggruppato potrà ricorrere all'avvalimento;

**b. Concorrente in possesso dei requisiti per l'esecuzione dei lavori e l'indicazione di un progettista.**

L'impresa presenta offerta indicando in sede di domanda di partecipazione il progettista, così come individuato dall'art. 66 del Codice. Il progettista sarà incaricato mediante sottoscrizione formale di apposito Accordo di collaborazione e non potrà ricorrere all'avvalimento.

Non è necessario costituire un raggruppamento tra i Progettisti Indicati.

**c. Concorrente in possesso dei requisiti per eseguire sia le prestazioni di progettazione sia quelle dei lavori.**

L'impresa presenta offerta per sé ed effettua direttamente la progettazione esecutiva.

Sono ammessi a partecipare alla procedura tutti gli operatori economici di cui all'articolo 1, lettera l), dell'allegato I.1 e all'art. 65, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi e che soddisfino, tra l'altro, i requisiti previsti del Bando di gara inerente la procedura in oggetto.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui all'artt. 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Le reti di imprese di cui all'art. 65, comma 2 lett. g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, di cui all'art. 68 del Codice, in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo

dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ai sensi di quanto previsto al comma 2, lett. d) dell'art. 95 del Codice, è fatto divieto di partecipare alla presente procedura di gara ai concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui l'Amministrazione rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l'affidamento del contratto, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero alla revoca dell'affidamento.

Si ribadisce che la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'esclusione dalla gara del singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti o rete di imprese cui lo stesso partecipi ovvero dei consorzi stabili e di quelli di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice che per esso concorrono.

Ai sensi dell'articolo 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 30 luglio 2010, n. 122), gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al D.M. del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al D.M. del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001, devono essere in possesso, a pena di esclusione dalla presente procedura, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14 dicembre 2010.

Ai sensi dell'art. 44, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, l'impresa concorrente sprovvista dell'attestazione S.O.A. per le prestazioni di progettazione, ovvero, nel caso in cui, pur in possesso di attestazione S.O.A. anche per le attività di progettazione, non intenda partecipare alla procedura di che trattasi mediante il proprio staff tecnico, potrà

partecipare alla presente procedura associando o indicando, a pena di esclusione, uno dei soggetti di cui all'art. 66 del Codice.

## **ARTICOLO 10 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

### **10.1 Requisiti di partecipazione d'ordine generale**

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

L'aggiudicatario è tenuto a garantire:

- l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto;
- le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'operatore economico indica nell'offerta le modalità con le quali intendere adempiere agli impegni di cui sopra.

### **10.2 Cause di esclusione**

- Le circostanze di cui all'art. 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'art. 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.
- In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) del Codice, i requisiti di cui al punto 7 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.
- In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. c) e d) nonché di cui all'art. 66, comma 1, lett. g), del Codice, i requisiti di cui al punto 7 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.
- Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
- Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno ommesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC o di un precedente contratto riservato ai sensi dell'articolo 61 del codice, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.

In sede di gara, l'operatore economico dovrà dichiarare il possesso dei citati requisiti ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, mediante la presentazione del Documento di gara unico europeo di cui

all'articolo 85 del Codice dei Contratti (di seguito, "D.G.U.E."), come meglio specificato nel prosieguo del presente Disciplinare, utilizzando il Modello D.G.U.E. fornito dalla stazione appaltante. Ai sensi dell'articolo 91, del Codice dei Contratti, la S.A. può, altresì, chiedere agli operatori economici, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura medesima.

Ai sensi del medesimo articolo prima dell'aggiudicazione dell'appalto, la S.A. richiederà all'aggiudicatario, nonché al soggetto che seguirà in graduatoria, di presentare documenti complementari aggiornati.

In caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la S.A. ne dà segnalazione all'ANAC, che, se ritiene che le dichiarazioni o la documentazione siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione dell'operatore economico nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, fino a due anni, decorsi i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

### **10.3 Self clearing**

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE elettronico e nella dichiarazione integrativa la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

### **10.4 Altre cause di esclusione**

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

#### **10.5 - Requisiti di ordine speciale e mezzi di prova**

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti speciali, distinti tra servizi tecnici e lavori, previsti nei commi seguenti ai sensi dell'art 100, comma 1 del Codice, ovvero:

- a) l'idoneità professionale;
- b) la capacità economica e finanziaria;
- c) le capacità tecniche e professionali.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE). L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

#### **10.6 - Requisiti di idoneità professionale – lavori**

- L'operatore economico deve possedere l'iscrizione alla **CCIAA** (Registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura) per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente di altro Stato Membro non residente in Italia dovrà dichiarare, ai sensi dell'art. 100, comma 3, del Codice, di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

#### **10.7 - Requisiti di idoneità professionale – servizi tecnici**

- Requisiti di cui alla Parte V dell'Allegato II.12 del Codice, per l'attività di progettazione;
- (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per un'attività pertinente con quelle oggetto della presente procedura di gara.
- Progettazione negli ultimi **cinque anni** dalla data di pubblicazione della gara di almeno n. 3 servizi analoghi alla seguente tabella:

<u>CATEGORIA</u>	<u>ID OPERA</u>	<u>GRADO DI COMPLESSITÀ</u>	<u>IMPORTO MINIMO LAVORI PROGETTATO</u>
<u>EDILIZIA</u>	<u>E.04 - E07 - E10 - E13 - E16</u>	<u>1,20</u>	<u>1.300.000,00</u>
<u>STRUTTURE</u>	<u>S.03</u>	<u>0,95</u>	<u>1.000.000,00</u>
<u>IMPIANTI</u>	<u>IA.01</u>	<u>0,75</u>	<u>59.000,00</u>
	<u>IA.02</u>	<u>0,85</u>	<u>570.000,00</u>
	<u>IA.04</u>	<u>1,30</u>	<u>630.000,00</u>

Trattandosi di categoria E.13 - Auditorium, è **obbligatorio**, l’inserimento di una figura come **Tecnico competente in acustica** di cui all’art.2, comma 6 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, iscritto all’Elenco nazionale dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica (D.Lgs n. 42/2017).

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
- in caso di lavori per committenti privati, dichiarazione di atto notorio del committente privato
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche;

**I requisiti del presente articolo devono essere posseduti da ciascun componente.**

Per i requisiti di cui, al presente paragrafo, si specifica che l’avvalimento non è ammissibile per i requisiti di idoneità professionale, in quanto trattasi di requisiti propri dell’affidatario.

Premesso che non è necessaria la costituzione di un raggruppamento tra i progettisti indicati, ove si dovesse comunque procedere in tal senso, si rammenta che per i raggruppamenti temporanei previsti dall’art. 66 comma 1, lett f) del Codice devono prevedere, **a pena di esclusione** ai sensi dell’art 39 dell’Allegato II.12, in qualità di progettista la presenza di **almeno un giovane professionista** laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione europea di residenza.

I requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti.

**10.8 - Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica-organizzativa**

**A pena di esclusione**, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 100, co. 4, e Allegato II.12 del Codice dei Contratti, l’operatore economico dovrà possedere l’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per l’esecuzione delle prestazioni richieste nella categoria e nella classifica adeguata, ai sensi dell’articolo 61 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e in conformità all’allegato «A» al citato D.P.R. n. 207/2010, nelle lavorazioni di cui alla Tabella “Lavori” del presente disciplinare di gara:

- o categoria **OG-1** nella **Classifica IV**, categoria prevalente a qualificazione obbligatoria, l’operatore economico, dovrà essere in possesso della relativa attestazione SOA in OG-1 il cui importo ammonta a euro 2.383.643,49;

- o categoria **OG-11** nella **Classifica III-bis**, categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria, l'operatore economico, dovrà essere in possesso della relativa attestazione SOA in OG-11 il cui importo ammonta a euro 1.310.440,51;

I concorrenti **possono beneficiare** dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 2 comma 2 dell'allegato II.12 del D. Lgs.36/2023.

Inoltre l'all. II.12 del Codice, all'art. 30 stabilisce che: *“Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.”*

Ai sensi dell'art. 4, comma 1 dell'allegato II.12 del D. Lgs. 36/2023 l'operatore economico che andrà ad assumere lavori per i quali è previsto il possesso di qualificazione in classifica pari o superiore alla III, deve essere in possesso della certificazione di qualità aziendale, rilasciata da organismi di certificazione accreditati; il rilascio della certificazione nel settore delle imprese di costruzione è attestato dalle SOA.

Si precisa che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, co. 2, dell'Allegato II.12 del Codice dei Contratti, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.

Si rappresenta inoltre che nel caso di imprese raggruppate o consorziate l'incremento di cui all'art. 2 dell'Allegato II.12 del Codice, ai sensi della citata disposizione, si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziate a condizione che la stessa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

### **10.9 - Ulteriori dichiarazioni**

L'operatore economico dovrà dichiarare:

1. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel Bando di gara, nel presente Disciplinare di gara e nei suoi allegati;
  2. di aver letto il “Manuale operativo per l'utilizzo della gara telematica” e di aver preso atto ed accettato le singole clausole in esso contenute;
  3. di accettare e riconoscere che le registrazioni di sistema (cd. *log* di sistema) relative ai collegamenti effettuati alla Piattaforma Telematica e alle relative operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze da queste rappresentate con riferimento alle operazioni effettuate;
1. **[solo nel caso in cui l'operatore economico abbia sede in un paese inserito nella c.d. *black list*]** di possedere l'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze avendo sede nei paesi inseriti nelle c.d. “blacklist”;
  2. di aver preso visione, mediante accesso alla Piattaforma Telematica all'indirizzo <https://cucdeltavoliere.trasparenza.gov.it/>, di tutta la documentazione tecnica relativa alle attività

- oggetto dell'appalto resa disponibile dalla Stazione Appaltante, la quale risulta pienamente esaustiva ai fini della conoscenza dei luoghi oggetto dell'intervento;
3. che nella domanda di partecipazione sono indicati i dati e i documenti relativi ai requisiti speciali di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103 del Codice dei Contratti, contenuti nel Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico;
  4. ai sensi dell'articolo 119, co. 4, lett. a) e b), , del Codice dei Contratti, che subappalterà a soggetti qualificati e in relazione ai quali non sussistono motivi di esclusione;
  5. di autorizzare la Stazione Appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
  6. di autorizzare la Stazione Appaltante a trasmettere le comunicazioni di cui all'art. 29 del D.Lgs. 36/2023 all'indirizzo di Posta elettronica certificata dichiarato al momento della registrazione sulla piattaforma telematica;
  7. di aver proceduto alla verifica dello stato, delle circostanze e delle condizioni dei luoghi di intervento, eseguendo tutti gli accertamenti e le ricognizioni necessarie, compreso l'accurato controllo della viabilità di accesso ai luoghi di esecuzione dell'appalto;
  8. di essere pienamente edotti di tutte le circostanze di fatto e di luogo riguardanti l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, trovando rispondenza tra quanto indicato nella documentazione di gara e quanto desunto dalla visita dei luoghi;
  9. *di assumere gli obblighi derivanti dalle disposizioni normative, di cui al D.L. 77/2021 convertito in Legge 108/2021, per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR e/o con il Fondo Nazionale Complementare al PNRR ed in particolare, ai sensi dell'art. 47 comma 2 della suindicata normativa, gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, dovranno produrre, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo **Rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile** redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006 e s.m.i., con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. **In caso di omessa produzione del Rapporto come sopra meglio specificato, l'operatore economico sarà escluso dalla procedura di gara;***
  10. *(per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti e fino a 50), di consegnare alla stazione appaltante, **entro sei mesi dalla conclusione (stipula) del contratto**, una relazione di genere sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 47, comma 3 del D.L. n. 77/2021 (convertito in L. n. 108/2021);*
  11. *(per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti e fino a 50) di consegnare alla stazione appaltante, **entro sei mesi dalla conclusione (stipula) del contratto**, la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12.03.1999 n. 68 ed una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro*

*carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 47, comma 3 - bis del DL 77/2021 (l. 108/2021). La relazione è trasmessa alla rappresentanze sindacali;*

#### **10.10 - Requisiti di ordine generale, idoneità tecnica-professionale e Ulteriori dichiarazioni**

**A pena di esclusione**, in caso di partecipazione in forme aggregate, i requisiti di ordine generale, quelli di idoneità professionale, dovranno essere posseduti, e le Ulteriori dichiarazioni dovranno essere rese:

- i. in caso di R.T., costituiti e costituendi, e di consorzi ordinari, costituiti e costituendi, da tutti i soggetti del R.T. e del consorzio;
- ii. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e di consorzi tra imprese artigiane, dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici;
- iii. in caso di G.E.I.E. da tutti i soggetti del G.E.I.E..

#### **10.11 - Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale - LAVORI**

**A pena di esclusione**, Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto precedente deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

##### Requisiti di capacità tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice dimostrano i requisiti cumulando anche quelli posseduti delle consorziate.

#### **ARTICOLO 11 – AVVALIMENTO**

L'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 104 del Codice, può avvalersi di dotazione tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale e/o per migliorare la propria offerta.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale.

Il ricorso all'avvalimento per le certificazioni UNI EN ISO comporta che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata per l'esecuzione dell'appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito di qualità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto

L'ausiliaria deve:

- possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- rilasciare la dichiarazione di avalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 8 e quelli di cui all'articolo 9 oggetto di avalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avalimento. Nel caso in

cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalazione all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale, ivi inclusi i titoli di studio e/o le abilitazioni richieste ai professionisti.

## **Art. 12 - SUBAPPALTO**

Subappalto necessario ("qualificatorio" in sede di gara): il concorrente singolo o raggruppato che, con riferimento ai requisiti richiesti per le categorie a qualificazione obbligatoria, intenda qualificarsi tramite subappalto, è obbligato a indicare in sede di partecipazione alla gara nel DGUE, pena l'esclusione dalla gara non sanabile con soccorso istruttorio, la volontà di subappaltare le lavorazioni ricondotte alle categorie per le quali non possieda i requisiti richiesti.

Subappalto facoltativo: il concorrente singolo o raggruppato indica se intende subappaltare parte del contratto a terzi, elenca le prestazioni o lavorazioni che intende subappaltare e la relativa quota espressa in percentuale sull'importo contrattuale nel DGUE, pena la mancata autorizzazione al subappalto in sede di esecuzione.

Il subappalto è ammesso nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente documento. In conformità all'articolo 119 del Codice dei Contratti, non vi sono limitazioni al subappalto delle prestazioni oggetto del presente intervento, fatto salvo quanto previsto di seguito. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3, previa adeguata motivazione nella decisione di contrarre, le stazioni appaltanti, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 104, comma 11, in ragione dell'esigenza di rafforzare, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. Si prescinde da tale ultima valutazione quando i subappaltatori siano

iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, oppure nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato.

*(il subappalto senza autorizzazione è sanzionato dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 - n.d.r.)*

In assenza di espressa manifestazione di volontà, in fase esecutiva il subappalto non potrà essere autorizzato. Si precisa che, ai sensi dell'articolo 66, co. 4, del Codice dei Contratti, I consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), e 66, comma 1, lettera g), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), ai propri consorziati non costituisce subappalto. I consorzi, di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d) e 66, comma 1, lettera g), indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97.

**Ai sensi dell'articolo 119, co. 4, del Codice dei Contratti, I soggetti affidatari dei contratti di cui al codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:**

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;**
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro;**
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.**

Ai sensi dell'art. 119 comma 5 del Codice dei Contratti, L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 23. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. Resta inteso che, ai fini dell'autorizzazione del subappalto, verrà verificato che il subappaltatore sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 94 del Codice e dei requisiti speciali di cui agli articoli 95 - 96 -97 .

Ai sensi dell'articolo 119, co. 12, del Codice dei Contratti, il subappaltatore, di lavoro del contraente principale, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3, del Codice.

L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Il subappalto non comporta alcuna modificazione degli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane responsabile nei confronti della Stazione Appaltante delle prestazioni subappaltate.

Qualora nell'ambito del subappalto sia prevista l'esecuzione di una delle prestazioni ricadenti nelle categorie elencate all'articolo 1, co. 53, della Legge n. 190/2012, a prescindere dall'importo della prestazione, la stipula, l'approvazione o l'autorizzazione di contratti e sub-contratti relativi ai lavori sono subordinati, ai fini della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria, all'iscrizione dell'impresa incaricata della relativa esecuzione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio, della Prefettura della provincia ove l'impresa medesima ha sede (cd. *White list*).

Per i soggetti che non risultano censiti nella Banca dati nazionale unica e che hanno presentato domanda di iscrizione nell'elenco, si osservano le disposizioni di cui all'articolo 92, co. 2 e co. 3, del D.lgs. n. 159/2011 e [ss.mm.ii.](#)

L'affidatario deve eseguire direttamente le prestazioni relative alla progettazione al fine di preservare la qualità del servizio intellettuale proposto in sede di offerta.

### **ARTICOLO 13 - GARANZIA PROVVISORIA E IMPEGNO A RILASCIARE CAUZIONE DEFINITIVA**

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del prezzo base dell'appalto ovvero altra percentuale ai sensi dell'articolo 106, comma 1 del Codice.

Si applicano le riduzioni di cui all'art. 106, comma 8, del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

In alternativa potrà essere costituita presso l'istituto incaricato della tesoreria comunale a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice esclusivamente con bonifico bancario al seguente IBAN: IT 82 U 01000 03245 432300063988 intestato al Comune di Cerignola con la causale "Garanzia Provvisoria Appalto CUP: J35B23000310005 - CIG: B77360CB9E".

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che: rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

[http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)

[http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

*N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato "Garanzie finanziarie: suggerimenti per le pubbliche amministrazioni e altri beneficiari" al seguente link: [https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/\\_news?id=59f5bfef0a7780426d0ea4bcb3f2f6d6](https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=59f5bfef0a7780426d0ea4bcb3f2f6d6) al fine di evitare di accettare polizze false e/o irregolari perché emesse da soggetti non legittimati.*

La garanzia fideiussoria deve:

- a. contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c), e d) del Codice, al solo consorzio;

- c. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- d. avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e. prevedere espressamente:
  - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;
  - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
  - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori giorni che verranno indicati dalla Stazione Appaltante nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:

- a) originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;
- c) in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
  - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
  - per il consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) che ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; per

i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, che hanno indicato in fase di offerta che intendono assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie gestite mediante ricorso a piattaforme a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3 ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce nel FVOE copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

#### **ARTICOLO 14 - SOPRALLUOGO**

Il sopralluogo è obbligatorio ed assistito.

Il sopralluogo sarà effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo previa richiesta.

Il sopralluogo potrà essere effettuato dal 1 luglio 2025 fino all'25 luglio 2025; la richiesta dello stesso dovrà essere presentata almeno 3 giorni prima tramite la Piattaforma alla Sezione "Chiarimenti" e dovrà riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Data, ora e luogo del sopralluogo saranno comunicati ai concorrenti entro un congruo termine. La stazione appaltante rilascia l'attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

il responsabile dei sopralluoghi è il geom Pietro Pellegrino [p.pellegrino@comune.cerignola.fg.it](mailto:p.pellegrino@comune.cerignola.fg.it)

## **ARTICOLO 15 - CONTRIBUTO ANAC**

**A pena di esclusione**, l'operatore economico dovrà, ai sensi dell'articolo 1, co. 67, della L. n. 266/2005, effettuare, prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, il pagamento del contributo, pari ad **Euro 165,00**, effettuato in favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture, secondo le modalità, nella misura indicata ed in conformità alle istruzioni riportate sul sito <https://www.anticorruzione.it/>.

Le indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

Nella causale del versamento dovrà essere indicato il numero del CIG.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

## **ARTICOLO 16 - MODALITA' DI TRASMISSIONE DELL'OFFERTA**

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso il Sistema. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

Al fine di partecipare alla gara, le imprese dovranno accedere al Portale (area riservata Fornitori) mediante l'inserimento delle proprie credenziali (e-mail e password) associate all'impresa abilitata.

Fatto ciò i concorrenti saranno tra quelli che potranno, previo espletamento di tutte le formalità amministrative, partecipare alla gara.

I concorrenti dovranno **firmare digitalmente** tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara e inserirla in archivi informatici da firmare digitalmente e marcare temporalmente entro il termine previsto dalla documentazione di gara, salvare e conservare sul proprio PC, come meglio descritto nel seguito, e da trasferire sul Sistema, solo quando si aprirà il periodo di upload.

Il Sistema indica all'Impresa non solo quale è il termine ultimo perentorio di chiusura della singola busta d'offerta (marcatore temporale), ma anche il periodo e il relativo termine ultimo di upload.

Il Sistema accetterà le offerte firmate dall'Impresa Concorrente solo entro tale periodo; la data di inizio di questo periodo non potrà essere antecedente alla data di chiusura prevista per la firma digitale e la marcatore temporale delle offerte in busta chiusa.

In ogni caso, ai fini del termine previsto per l'invio delle offerte e per prevenire eventuali malfunzionamenti, si consiglia di procedere all'upload della documentazione richiesta nelle singole fasi con congruo anticipo rispetto al termine previsto per l'upload nel Timing di Gara (pubblicata in piattaforma in fase di pubblicazione di gara).

Si ricorda che tutta la procedura è descritta nel dettaglio all'interno del **Manuale Operativo** allegato alla gara e che è esclusivamente onere e responsabilità dell'operatore economico il corretto inserimento degli archivi informatici per l'invio dell'offerta e per il successo della partecipazione.

### **FASE 1 - Creazione degli archivi informatici e firma digitale e marcatura temporale**

La documentazione prevista per la partecipazione alla gara dovrà essere firmata digitalmente ed inserita in appositi archivi informatici (formato file .zip/.rar). Su tali archivi informatici i concorrenti dovranno apporre, altresì, la firma digitale e la marcatura temporale entro il termine di scadenza della gara.

**N.B. E' necessario creare la marca temporale utilizzando il formato .TSD e non il formato .TSR**

### **FASE 2 - Caricamento ed Invio Telematico della documentazione amministrativa e tecnica**

Nella finestra temporale di upload prevista nella documentazione di gara, le imprese partecipanti dovranno accedere alla Piattaforma mediante le proprie credenziali e partecipare alla procedura di gara dal modulo GARE.

Selezionata la procedura di gara, l'impresa tramite la funzione PARTECIPA, potrà completare il procedimento di partecipazione:

- 1) **Inserimento Documentazione Amministrativa**: l'impresa partecipante dovrà inserire l'archivio informatico firmato digitalmente e marcato temporalmente contenente la documentazione amministrativa firmata digitalmente nell'apposita **"BUSTA AMMINISTRATIVA"**.
- 2) **Inserimento Documentazione Tecnica**: l'impresa partecipante dovrà inserire l'archivio informatico firmato digitalmente e marcato temporalmente contenente la documentazione tecnica firmata digitalmente nell'apposita **"BUSTA TECNICA"**.
- 3) **Inserimento Serial Number Marca Temporale Busta Economica**: l'impresa partecipante dovrà inserire nell'apposita area il serial number della marca temporale apposta sull'archivio contenente l'offerta economica. L'archivio relativo all'Offerta Economica verrà inviato successivamente nella finestra temporale che verrà comunicata tramite il Sistema al termine della valutazione della documentazione tecnica. Tale operazione consente di individuare univocamente l'offerta economica, firmata e marcata entro il termine previsto dal timing di gara, che dovrà essere caricata successivamente sul portale.
- 4) **Invio Offerta**: completati gli step descritti nei precedenti punti, l'impresa partecipante, entro il termine previsto nel timing di gara, tramite l'apposita funzione **"INVIO OFFERTA"** potrà procedere all'invio di tutta la documentazione precedentemente inserita. Al termine dell'Invio, il sistema produrrà in automatico un documento denominato **"BUSTA DI GARA TELEMATICA"** contenente il riepilogo di tutta la documentazione inserita.

In ogni caso, ai fini del termine previsto per l'invio delle offerte e per prevenire eventuali malfunzionamenti, si consiglia di procedere all'upload della documentazione richiesta con congruo anticipo rispetto al termine previsto per l'upload.

#### Avvertenze:

- a. La documentazione inserita negli archivi informatici dovrà essere firmata digitalmente entro il termine di scadenza della gara. La marcatura temporale dovrà essere necessariamente apposta sugli archivi informatici (formato file.zip/.rar) entro il termine di scadenza della gara (vedi il successivo timing di gara).
- b. L'offerta e la documentazione che la compone, dovranno essere inviate attraverso il Sistema telematico entro e non oltre la scadenza della gara "Termine ultimo perentorio per il caricamento telematico della documentazione amministrativa e tecnica", pena la non ammissibilità alla procedura di gara.
- c. La presentazione dell'offerta è compiuta quando l'Operatore Economico visualizza un messaggio del Sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario di registrazione. L'Operatore Economico, inoltre, riceverà le stesse informazioni attraverso una notifica PEC inviata automaticamente dal sistema all'indirizzo PEC dichiarato all'atto della registrazione.
- d. La "BUSTA DI GARA TELEMATICA" contiene, per ogni archivio caricato dal fornitore, l'hash MD5 calcolato sul file salvato dalla piattaforma telematica a seguito del trasferimento (upload). Pertanto il fornitore, per verificare il corretto inoltro della "BUSTA DI GARA TELEMATICA", è tenuto a verificare la corrispondenza tra gli hash md5 indicati nella "BUSTA DI GARA TELEMATICA" e quelli calcolati sugli archivi informatici caricati a sistema.

N.B. Qualora il fornitore riscontri una mancata corrispondenza tra i predetti hash md5, entro i termini di scadenza indicati nella documentazione di gara, potrà ritirare l'offerta presentata e ripetere l'operazione "INVIO OFFERTA".

#### **FASE 3 - Offerta economica telematica**

Al termine del periodo di verifica della conformità della documentazione amministrativa e della valutazione della documentazione tecnica da parte della Commissione di gara, nella finestra temporale che verrà comunicata alle imprese partecipanti alla procedura di gara tramite il Sistema (termine inizio e fine upload offerta economica), le imprese concorrenti dovranno caricare a sistema l'archivio informatico contenente la documentazione relativa all'offerta economica.

**Il numero identificativo (numero seriale), del dettaglio della marca temporale inserito nella precedente Fase 2 - punto 3 dovrà necessariamente, a pena di esclusione, corrispondere a quello dell'archivio informatico "BUSTA ECONOMICA" caricato in questa Fase.**

L'impresa partecipante, tramite l'apposita funzione "INVIO OFFERTA ECONOMICA" potrà procedere all'invio della stessa. Al termine dell'Invio, il sistema produrrà in automatico un documento denominato "BUSTA DI GARA TELEMATICA" contenente il riepilogo di tutta la documentazione inserita.

La finestra temporale (inizio e fine upload) per il caricamento dell'offerta economica verrà comunicata alle imprese partecipanti alla procedura di gara tramite il Sistema al termine della valutazione della documentazione tecnica.

#### Avvertenze:

- a. il numero seriale da inserire è quello della marca temporale e non quello del certificato della marca temporale
- b. La presentazione dell'offerta è compiuta quando l'Operatore Economico visualizza un messaggio del

Sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario di registrazione. L'Operatore Economico, inoltre, riceverà le stesse informazioni attraverso una notifica PEC inviata automaticamente dal sistema all'indirizzo PEC dichiarato all'atto della registrazione.

- c. La "BUSTA DI GARA TELEMATICA" contiene, per ogni archivio caricato dal fornitore, l'hash MD5 calcolato sul file salvato dalla piattaforma telematica a seguito del trasferimento (upload). Pertanto il fornitore, per verificare il corretto inoltro della "BUSTA DI GARA TELEMATICA", è tenuto a verificare la corrispondenza tra gli hash md5 indicati nella "BUSTA DI GARA TELEMATICA" e quelli calcolati sugli archivi informatici caricati a sistema.
- d. N.B. Qualora il fornitore riscontri una mancata corrispondenza tra i predetti hash md5, entro i termini di scadenza della gara, potrà ritirare l'offerta presentata e ripetere l'operazione "INVIO OFFERTA".
- e. Modalità di presentazione della documentazione in caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), Associazione Temporanea di Impresa (ATI) o Consorzio. La documentazione amministrativa, quella tecnica e l'offerta economica richieste per la partecipazione alla gara dovranno essere:
  - firmate digitalmente dai soggetti indicati nella documentazione di gara;
  - gli archivi informatici (buste di gara) dovranno essere caricati sul sistema, nei termini previsti e secondo le modalità descritte nel presente Manuale, oltre che nella documentazione di gara predisposta dalla Stazione Appaltante, dalla sola ditta mandataria, che riceverà a mezzo pec tutte le comunicazioni di gara (chiarimenti, soccorso istruttorio, richieste giustificazioni, ecc.).

NB: è completa responsabilità dell'operatore economico l'inserimento dei dati corretti in piattaforma nonché il pedissequo rispetto del manuale operativo di gara per l'inserimento delle buste e dei seriali e delle marcature temporali.

## **SCHEMA TEMPORALE (TIMING DI GARA)**

La gara seguirà le fasi come pubblicate nella pagina di riferimento della gara sulla piattaforma

<https://www.cucdeltavoliere.trasparenza.gov.it>

**ATTENZIONE: Le indicazioni dettagliate sono contenute nell'Allegato "Manuale Operativo" parte integrante di questo disciplinare agli atti di gara**

## **ARTICOLO 17 – CONTENUTO DELL'OFFERTA**

La documentazione che costituisce l'offerta dovrà essere così costituita:

- a) Documentazione amministrativa, di cui ai successivi paragrafi;
- b) Documentazione tecnica, di cui ai successivi paragrafi;
- c) Documentazione economica, di cui ai successivi paragrafi.

Ogni documento relativo alla procedura dovrà essere redatto in ogni sua parte in lingua italiana e dovrà essere formato e presentato in conformità e secondo le modalità stabilite nel presente Disciplinare.

In caso di contrasto tra il testo in lingua straniera e il testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana,

essendo a rischio dell'operatore economico assicurare la fedeltà della traduzione.

Qualsiasi documento allegato all'interno della Piattaforma Telematica dall'operatore economico in relazione alla presente procedura ed alla presentazione dell'offerta, dovrà essere:

- sottoscritto con la firma digitale secondo le modalità di cui all'articolo 1, co. 1, lettera s), del CAD, il cui relativo certificato sia in corso di validità;
- reso ai sensi e nelle forme di cui al D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii..

È responsabilità degli operatori economici, in ogni caso, l'invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine perentorio indicato in piattaforma, tenendo conto che la Piattaforma Telematica non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle offerte.

La presentazione dell'offerta mediante Piattaforma Telematica, infatti, è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico, così come la mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima da parte della Stazione Appaltante, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenisse entro il previsto termine perentorio di scadenza. Si invitano pertanto gli operatori economici ad avviare tali attività con largo anticipo rispetto al previsto termine perentorio di scadenza onde evitare la non completa e quindi la mancata trasmissione dell'offerta decorso tale termine.

**Si raccomanda di prestare la massima attenzione nelle operazioni di caricamento degli allegati all'interno della sezione pertinente e, in particolare, di non indicare o, comunque, di non fornire i dati dell'offerta economica nella Documentazione Amministrativa né in altre sezioni diverse da quella ad essa dedicata, pena l'esclusione dalla procedura.**

**Per quanto non esplicitamente riportato in questa sezione si rinvia al Manuale Operativo allegato parte integrante degli atti di gara e come questi espressamente accettato dall'o.e..**

#### **ARTICOLO 17.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La Busta Amministrativa dovrà contenere la seguente documentazione:

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
D.G.U.E. DEL CONCORRENTE E DEL PROGETTISTA
PATTO D'INTEGRITÀ
TABELLA RIEPILOGATIVA MIGLIORAMENTI OFFERTI
DICHIARAZIONE ART. 94 E SS.MM.II.
INFORMATIVA PRIVACY
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI FINI DEL RILASCIO DELLA INFORMAZIONE ANTIMAFIA
RICEVUTA DI PAGAMENTO ELETTRONICO OVVERO DEL BONIFICO BANCARIO

ATTESTANTE IL PAGAMENTO DEL BOLLO
PROCURE O DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
RICEVUTA DI PAGAMENTO CONTRIBUTO A.N.A.C.
DICHIARAZIONE EX. ART. 53, COMMA 16 TER, D.LGS. 165/2001
(EVENTUALE) CERTIFICAZIONI E DOCUMENTI PER LA RIDUZIONE DELLA GARANZIA PROVVISORIA
(EVENTUALE) ATTI RELATIVI A R.T.I. O CONSORZI
(EVENTUALE) DICHIARAZIONE DI REGOLARITÀ - LEGGE DISABILI N. 68/1999
(EVENTUALE) RESPONSE XML DEL DGUE DELL'AUSILIARIA
(EVENTUALE) DICHIARAZIONE INTEGRATIVA DELL'AUSILIARIA
(EVENTUALE) RESPONSE XML DEL DGUE DELL'IMPRESA COOPTATA
(EVENTUALE) DICHIARAZIONE INTEGRATIVA DELL'IMPRESA COOPTATA
(EVENTUALE) CONTRATTO DI AVVALIMENTO
(EVENTUALE) DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA

- **domanda di partecipazione in formato .pdf** alla gara, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune; se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara. Alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta digitalmente anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato .pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

In alternativa l'operatore economico potrà procedere ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, rubricato "Disciplina sull'imposta di bollo", anche mediante il pagamento tramite apposito modello F24 ordinario, indicando il codice Tributo 1552.

- **D.G.U.E. in formato pdf**, che dovrà essere compilato avvalendosi degli allegati alla modulistica nello .zip DGUE. L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa, il D.G.U.E., il quale dovrà essere:

- compilato in lingua italiana;
- reso ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000;
- sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico in formato pdf;
- accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.
- essere compilato anche in formato .xml (non firmato dal legale rappresentante) al fine del suo inserimento nelle schede anac

In caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dovrà essere presentato il D.G.U.E. del consorzio (firmato digitalmente dal suo legale rappresentante) e un D.G.U.E. per ciascuna consorziata esecutrice (firmato digitalmente dal legale rappresentante di ciascuna consorziata esecutrice); il D.G.U.E., inoltre, dovrà:

- - essere accompagnato dalla copia dell'atto costitutivo del consorzio, con indicazione delle imprese consorziate, nonché di eventuali atti successivi integrativi e modificativi;
- - contenere l'indicazione delle consorziate esecutrici per le quali il consorzio concorre; in mancanza di tale indicazione, la domanda di partecipazione si intenderà presentata dal consorzio in nome e per conto proprio.

In caso di R.T.I., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora sia stato già conferito il mandato ai sensi del Codice dei Contratti, dovrà essere presentato il D.G.U.E. del mandatario (firmato digitalmente dal suo legale rappresentante) e un D.G.U.E. per ciascuna mandante (firmato digitalmente dal legale rappresentante di ciascuna mandante); il D.G.U.E. , inoltre,dovrà:

- indicare **le percentuali di esecuzione e le parti dei lavori che saranno eseguite** da ciascun operatore economico che costituirà il R.T.I., il consorzio o il G.E.I.E.;
- essere accompagnato dall'atto di costituzione autenticato dal notaio *ai sensi* del Codice dei Contratti, nel quale siano specificate le parti delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli componenti.

In caso di R.T.I., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora il mandato non sia stato ancora conferito dovrà essere presentato il D.G.U.E. del mandatario (firmato digitalmente dal suo legale rappresentante) e un D.G.U.E. per

ciascuna mandante (firmato digitalmente dal legale rappresentante di ciascuna mandante); il D.G.U.E. , inoltre, dovrà:

- indicare **le percentuali di esecuzione e le parti** dei lavori che saranno eseguite da ciascun operatore economico che costituirà il R.T.I., il consorzio o il G.E.I.E.;
- indicare l'impresa mandataria;
- contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza alla impresa qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

- **Mandato o atto costitutivo in caso di R.T.I., consorzi ordinari o G.E.I.E. costituiti.**

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa, in caso di R.T.I., consorzi ordinari o G.E.I.E. costituiti o costituendi, l'atto di conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza ovvero, nel caso di consorzi ordinari o G.E.I.E. costituiti, il relativo atto costitutivo. Esso dovrà essere allegato alternativamente nel seguente modo:

- in originale su supporto informatico e sottoscritto digitalmente dai legali rappresentanti delle imprese, corredato da autentica notarile digitale di firma, attestante i poteri e qualità dei firmatari, ai sensi dell'articolo 25, co. 1, del CAD;
- ovvero, ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, del mandato/atto costitutivo formato in origine su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD.

- **Atto costitutivo e statuto vigente, corredato dal verbale di assemblea, in caso di consorzi ex articolo 65, co. 2, lett. b) e c), del Codice dei Contratti e di soggetti non tenuti all'iscrizione nel Registro delle Imprese.**

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa, le copie dell'atto costitutivo, nonché dello statuto vigente, corredato dal relativo verbale di assemblea, dichiarate conformi all'originale ex articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante del consorzio.

- **Procure**

Nel caso in cui intervenisse nel procedimento di gara con un soggetto diverso dal suo legale rappresentante, l'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa, la procura attestante i poteri conferitigli.

Il predetto documento dovrà essere allegato sulla Piattaforma Telematica alternativamente:

- in originale sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante che ha conferito la procura e corredato da autentica notarile digitale di firma, attestante i poteri e qualità del firmatario, ai sensi dell'articolo 25, co. 1, del CAD;
- ovvero ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una

scansione, della procura, formata in origine su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD.

- **CAUZIONE PROVVISORIA E IMPEGNO A RILASCIARE CAUZIONE DEFINITIVA.**

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa, alternativamente:

a) i documenti attestanti l'avvenuta costituzione della garanzia in titoli di debito pubblico o in contanti, che dovranno essere allegati in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, di tali documenti, formati in origine su supporto cartaceo, sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante dell'operatore economico; in caso di R.T.I. e consorzi ordinari costituiti, tali documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa mandataria; in caso di R.T.I., e consorzi ordinari costituendi, tali documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante di ciascun operatore economico che costituirà il R.T.I. o il consorzio ordinario;

b) la fideiussione provvisoria bancaria o assicurativa e l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva dovranno essere caricati sulla Piattaforma Telematica alternativamente:

- in originale, sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante dell'istituto bancario, assicurativo o dell'intermediario finanziario e del contraente (con indicazione nella polizza del nominativo del garante e del contraente (o.e.) che corrisponde a chi appone la firma digitale);

- ovvero in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, della fideiussione, formata in origine su supporto cartaceo, sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante dell'istituto bancario, assicurativo o dell'intermediario finanziario e del contraente (con indicazione nella polizza del nominativo del garante e del contraente (o.e.) che corrisponde a chi appone la firma digitale);

- ovvero, ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, della fideiussione, formata in origine su supporto cartaceo e sottoscritta in via analogica dal legale rappresentante dell'istituto bancario, assicurativo o dell'intermediario finanziario, corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD con firma digitale del notaio o pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

- **Contributo all'ANAC di € 165,00.** L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa, la scansione della ricevuta di pagamento.

- **Attestazione di qualificazione in formato .pdf per i lavori**

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa, la scansione dell'attestazione sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso o, nel caso di raggruppamenti o consorzi ordinari di concorrenti costituiti o da costituire, più attestazioni (originali o fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti di identità degli stessi) rilasciata/e da Società di Attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, ai sensi dell'art.

103 del D. Lgs. n. 36/2023.

A pena di esclusione non dovranno essere inseriti nella documentazione amministrativa riferimenti all'offerta economica.

- **Ulteriori dichiarazioni**

L'operatore economico dovrà allegare le dichiarazioni di cui al precedente punto del presente disciplinare.

- **Informativa Privacy**

- **Documentazione in caso di avalimento**

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione della domanda di partecipazione integrata dal DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- la dichiarazione di avalimento;

- il contratto di avalimento;

- **Rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs.198/2006**

*Per gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 198/2009, a pena di esclusione, copia dell'ultimo rapporto redatto, come previsto all'art. 47 comma 2 del d.l. 77/2021, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità (qualora le imprese non abbiano trasmesso il suddetto rapporto nei termini previsti dal richiamato art. 46, esse sono tenute a predisporlo e trasmetterlo, contestualmente alla sua produzione in sede di gara, alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, allegando ricevuta attestante la trasmissione);*

- **Dichiarazione di regolarità con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità**

*Ai sensi dell'art. 17 della legge 12.3.1999, n. 68, dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola al momento della presentazione dell'offerta, a pena di esclusione, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità.*

- **Documento "Patto di Integrità"** debitamente sottoscritto dal Legale Rappresentante del concorrente. Se più operatori economici partecipano alla procedura in oggetto sotto forma di raggruppamento/consorzio/rete d'impresa, GEIE, o di eventuali esecutori individuati dal Consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett b) o c), o di imprese ausiliarie, il medesimo Patto deve essere sottoscritto da ciascuno degli operatori economici partecipanti;

- **Allegato Dichiarazione ex art. 53, co. 16-ter del D.lgs. n. 165/2001**

- **Elenco descrittivo** di tutta la documentazione presentata all'interno della medesima busta.

**N.B: Prendere visione con cura di tutta la modulistica allegata agli atti di gara e compilare tutte le voci di propria pertinenza è onere e responsabilità dell'operatore economico la completa e corretta compilazione degli stessi.**

#### **ARTICOLO 17.2 - SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di "Soccorso Istruttorio", previsto dall'art. 101, del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.. In particolare, la mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, **non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni**, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, **il concorrente è escluso dalla gara**. Costituiscono irregolarità essenziali "non sanabili" le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

**A pena di esclusione** non dovranno essere inseriti nella documentazione amministrativa e tecnica riferimenti all'offerta economica.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di n. **5 giorni**. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

#### **ARTICOLO 17.3 DOCUMENTAZIONE TECNICA**

La Busta Tecnica dovrà contenere la seguente documentazione:

- **Relazione Migliorie:** unico file .pdf formato da massimo n. **40** facciate formato ISO A4 complessivo di tutti i criteri.
- **Computo metrico non estimativo unico delle migliorie proposte (senza l'indicazione dei prezzi):** unico file .pdf in riferimento a tutti i criteri.

**La suddetta dichiarazione, le testatine, gli indici e le schede tecniche (eventuali) non sono computate nel numero di facciate summenzionato.**

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto a base di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'articolo 68 del Codice dei Contratti.

**A pena di esclusione**, l'offerta tecnica dovrà inoltre rispettare le seguenti prescrizioni: non possono essere proposte:

- soluzioni che siano in contrasto con autorizzazioni, pareri o altri atti di assenso, comunque denominati, già espressi con atti pubblici o recepiti in questi, o con prescrizioni imposte negli stessi atti di assenso, oppure in

contrasto con gli strumenti di pianificazione urbanistica, territoriale o paesaggistica o con altri vincoli inderogabili se non già oggetto di deroghe già acquisite e contenute nella progettazione a base di gara;

- riduzione dei requisiti prestazionali e funzionali delle opere come da progetto o che non rispettino i requisiti minimi previsti nel Capitolato e delle Norme Tecniche;
- soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che impediscano una valutazione univoca, anche qualora la scelta tra le diverse soluzioni sia lasciata alla Stazione appaltante;

**Le migliorie proposte non potranno comportare alcun maggiore onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione Appaltante.**

L'offerta tecnica, inoltre, non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo, né può comportare alcun maggiore onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione Appaltante.

L'importo contrattuale determinato in base all'offerta economica resta pertanto invariabile rispetto all'offerta tecnica.

Il verificarsi di una delle condizioni di cui sopra comporta la non ammissibilità dell'offerta tecnica e l'esclusione del relativo offerente.

Si precisa che tanto negli elaborati progettuali che nella relazione tecnica non dovranno essere fornite indicazioni di prezzo, che dovranno essere inserite esclusivamente nell'offerta economica. Nel caso dovessero rinvenirsi o leggersi elaborati o semplici diciture contenenti indicazione di costi o analisi o prezzi di ogni genere, l'offerta non sarà valutata ed il concorrente verrà escluso dalla gara. Gli elaborati grafici e relazioni dovranno fare riferimento ai soli elementi di valutazione senza riferimenti economici.

La Commissione valuterà ogni singola offerta, attribuendo un punteggio per ogni singolo criterio previsto, tenendo conto della esaustività della presentazione e della validità tecnica e tecnologica della proposta.

L'offerta tecnica presentata da R.T.I./ConSORZI dovrà contenere, nel dettaglio, le attività che saranno eseguite da ciascuna delle imprese raggruppate/consorziate che parteciperanno alla presente procedura. Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023. L'offerta è vincolante per il periodo di 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

Tutta la documentazione relativa all'Offerta Tecnica dovrà essere **firmata digitalmente** a seconda dei casi:

- dal legale rappresentante del concorrente singolo;
- dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo nel caso di raggruppamenti(A.T.I./consorzi/GEIE) già costituiti;
- dal legale rappresentante di ciascuna delle imprese che intendono raggrupparsi nel caso di raggruppamenti (A.T.I./consorzi/GEIE) costituendi.
- inoltre dovrà essere firmata da un tecnico abilitato.

#### **ARTICOLO 17.4 DOCUMENTAZIONE ECONOMICA/TEMPORALE**

L'Offerta Economica, dovrà essere costituita, **a pena di esclusione, dai seguenti elementi:**

##### **1. OFFERTA ECONOMICA (la cui mancata allegazione comporta esclusione):**

- la dichiarazione in bollo, utilizzando preferibilmente il modello allegato al presente disciplinare, in bollo, firmata digitalmente:

- in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo;
- in caso di R.T.I. e consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante dell'impresa mandataria;
- in caso di R.T.I. e di consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante di ciascun operatore economico che costituirà il R.T.I. o il consorzio ordinario;
- in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e di consorzi tra imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio e dal legale rappresentante di ciascuna consorziata esecutrice, nella quale il medesimo dovrà indicare, **a pena di esclusione**, in cifre ed in lettere **il ribasso offerto**.
- **In ogni caso i partecipanti, in riferimento all'importo posto a base d'asta, pari ad euro 3.860.000,00**, dovranno indicare il costo della manodopera, gli oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso e gli oneri di sicurezza aziendali, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023. Sia il ribasso espresso in cifre che in lettere dovrà essere inequivocabile e perfettamente leggibile, **a pena di esclusione**. In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello in lettere prevarrà quello indicato in lettere. Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta, ai sensi dell'art. 17, comma 4, D.Lgs. n. 36/2023. L'offerta è vincolante per il periodo di centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta valida. Si precisa che le documentazioni non in regola con la legge sul bollo, saranno accettate e ritenute valide agli effetti giuridici, ma verranno assoggettate, con spese a carico della ditta concorrente, alla regolarizzazione fiscale presso l'Agenzia delle Entrate. Saranno ritenute nulle e, comunque, non valide le offerte che complessivamente superino l'importo indicato quale base d'asta nella lettera di invito e le proposte contenenti varianti di offerta.

## **2. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO, relativo alle migliori proposte, firmato digitalmente :**

- in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo;
- in caso di R.T.I. e consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante dell'impresa mandataria;
- in caso di R.T.I. e di consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante di ciascun operatore economico che costituirà il R.T.I. o il consorzio ordinario;
- in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e di consorzi tra imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio e dal legale rappresentante di ciascuna consorziata esecutrici.

## **3. OFFERTA TEMPORALE**

### **ARTICOLO 18 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE**

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108, comma 2, del D.Lgs n. 36/2023, in conformità a quanto prescritto del Codice, in base ai seguenti elementi e relativi coefficienti ponderali:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTI
A. OFFERTA TECNICA	85
B.OFFERTA TEMPORALE	10
C. OFFERTA ECONOMICA	5
TOTALE PUNTEGGIO	100

A. ELEMENTI QUALITATIVI DELL'OFFERTA TECNICA (punteggio massimo 85 punti), di cui:

CRITERI DI VALUTAZIONE		PUNTEGGI (W)	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE (CV)
<b>A</b>	<b>ELEMENTI QUALITATIVI – OFFERTA TECNICA</b>	<b>Max 85</b>	da 0 a 1
<b>A1</b>	<p><b>Miglioramento prestazionale dell'Edificio in riferimento alle NZEB.</b>            Scelte migliorative che prevedono l'incremento delle prestazioni energetiche Nearly Zero Energy Building, ovvero un edificio ad elevata efficienza energetica sia dal punto di vista impiantistico che sull'involucro edilizio, con stretto riferimento soluzioni innovative con riferimento ai CAM e ai BACS per le prestazioni igrotermiche, illuminazione-ed aerazione, dispositivi di protezione solare, inquinamento elettromagnetico indoor, emissione materiali, confort acustico, radon etc. (tutte le soluzioni alternative a quelle progettate dovranno essere conformi al principio DNSH;</p>	35	
<b>A2</b>	<p><b>Migliorie relative alla sicurezza dell' edificio degli spazi interni ed esterni.</b>            Miglioramento senza ulteriori costi per la stazione appaltante delle soluzioni tecniche per gli impianti e o soluzioni atte all'incremento della sicurezza dell'edificio, sia interne che esterne.</p>	15	
<b>A3</b>	<p><b>Sistemazione delle aree esterne destinate a verde e parcheggio</b>            Miglioramento della soluzione progettuale senza ulteriori costi per la stazione appaltante relativamente alle aree esterne al fine di creare aree gioco con piantumazione di alberature atte a mitigare l'impatto climatologico.</p>	5	
<b>A4</b>	<p><b>Miglioramento della qualità architettonica dell' edificio.</b>            Miglioramento della soluzione progettuale senza ulteriori costi per la stazione appaltante, con possibilità di sostituzione di elementi di finitura, come infissi pavimentazioni, sanitari, intonaci, controsoffitti finiture interne di maggior pregio, strutture di allestimento del palcoscenico e allestimento.</p>	30	

<b>B</b>	<b>ELEMENTI QUANTITATIVI – OFFERTA ECONOMICA</b>	<b>Max 20</b>	
<b>B1</b>	Riduzione tempi contrattuali	10	da 0 a 1
<b>B2</b>	Ribasso percentuale sull'importo a base di gara	5	
	<b>TOTALE PUNTI (A+B)</b>	<b>100</b>	

L'aggiudicazione non comporta accettazione automatica dell'offerta da parte della Stazione appaltante, la quale si riserva di approvare anche solo parte delle proposte migliorative prodotte in sede di gara.

Ai fini della valutazione dell'offerta verrà utilizzato il metodo aggregativo - compensatore come da allegato "G" del DPR 207/2010, mediante la seguente formula:

$$C(a) = \sum n [ W_i * V(a)_i ]$$

dove:

**C(a)** = Indice di valutazione dell'offerta (a);

**n** = Numero totale dei requisiti

**W<sub>i</sub>** = Peso o punteggio attribuito al requisito(i);

**V(a)<sub>i</sub>** = Coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;  $\sum n$  = sommatoria

L'attribuzione dei punteggi ai singoli contenuti dell'offerta tecnica verrà assegnato un coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso in valori centesimali, a ciascun elemento dell'offerta (**per i criteri A1/A4**), da parte della commissione di gara procederà come segue:

- assegnazione del coefficiente a ciascun elemento o sub – elemento dell'offerta dai singoli commissari. Per l'attribuzione discrezionale dei coefficienti da parte della Commissione di gara verrà utilizzata la seguente scala di valutazione:

<b>COEFFICIENTE</b>	<b>GIUDIZIO</b>
0,2-0,39	INSUFFICIENTE
0,4-0,59	SUFFICIENTE
0,6-0,79	BUONO
0,8-0,99	DISTINTO
1,00	OTTIMO

- terminata l'attribuzione discrezionale dei valori da parte di tutti i commissari, si procederà a determinare relativamente a tutte le offerte, la media dei coefficienti separatamente per ciascun elemento di valutazione e, successivamente, per ciascun elemento di valutazione, si procederà moltiplicando il punteggio massimo previsto per tale elemento di valutazione per la media dei coefficienti: la somma dei punteggi attribuiti ad ogni elemento di

valutazione determina il punteggio totale attribuito all'offerta.

Non saranno ammesse all'apertura delle offerte economiche i concorrenti che, nella valutazione degli elementi qualitativi, di cui al precedente punto A), **non abbiano raggiunto il punteggio complessivo di punti 50 su 85 punti massimi assegnabili.**

**B. ELEMENTI QUANTITATIVI (OFFERTA ECONOMICA): punteggio massimo 5 punti:**

Alla Ditta che avrà proposto il **massimo ribasso sull'importo posto a base di gara**, la Commissione attribuirà il massimo punteggio pari a 10 punti, mentre per le restanti offerte verrà applicata la seguente

formula:

$$\left( \frac{R_i}{R_{\max}} \right)^{\alpha} \quad \text{\_5\_}$$

Dove

R<sub>i</sub> = ribasso offerto dal concorrente i-simo

R<sub>max</sub> = ribasso dell'offerta più conveniente

α = 0,5

*N.B.: Si ricorda che elevare un numero a 0,50 equivale ad effettuare la radice quadrata.*

- **OFFERTA TEMPO (la cui mancata allegazione comporta esclusione):**

Per quanto attiene all'offerta tempo, la stessa redatta mediante dichiarazione di **riduzione percentuale** sul tempo di esecuzione delle prestazioni con le seguenti precisazioni:

- a) la riduzione è indicata obbligatoriamente in cifre ed in lettere e dovrà essere inequivocabile e perfettamente leggibile a pena di esclusione;
- b) in caso di discordanza tra la riduzione indicata in cifre e quella indicata in lettere prevale la riduzione percentuale indicata in lettere;
- c) il tempo di esecuzione risultante dalla riduzione, se con frazione di giorno, è arrotondato per eccesso all'unità di giorno superiore;
- d) all'offerta temporale dovrà essere allegato il corrispondente nuovo cronoprogramma dei lavori, debitamente sottoscritto.
- e) la stessa dovrà essere firmata digitalmente:
  - in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo;
  - in caso di R.T.I. e consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante dell'impresa mandataria;
  - in caso di R.T.I. e di consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante di ciascun

operatore economico che costituirà il R.T.I. o il consorzio ordinario;

· in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e di consorzi tra imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio e dal legale rappresentante di ciascuna consorziata esecutrici.

Il ribasso temporale non potrà essere superiore al 20% e, dunque, pari a giorni 146 giorni e, quindi, la durata complessiva dei lavori non potrà essere inferiore a giorni 584.

#### **ARTICOLO 19 - TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

Le offerte dovranno essere presentate esclusivamente entro il termine indicato nel Portale accessibile dal sito <https://cucdeltavoliere.traspare.com/>

#### **ARTICOLO 20 - SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA**

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte nel Bando, le stesse sono acquisite definitivamente dalla Piattaforma Telematica e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, saranno conservate in modo segreto, riservato e sicuro.

La procedura di gara sarà dichiarata aperta da un Seggio di gara, il quale si riunirà in seduta pubblica nel giorno e nel luogo indicati nel Bando.

Le successive sedute pubbliche si svolgeranno nel luogo e nei giorni indicati tramite Piattaforma Telematica.

A ciascuna seduta pubblica potrà intervenire un incaricato per ciascun concorrente, che abbia la legale rappresentanza dell'operatore economico ovvero sia stato da questi delegato a rappresentarlo. Tali poteri dovranno risultare da idonea delega corredata da copia di un valido documento di identità del legale rappresentante.

Il Seggio, operando attraverso la Piattaforma Telematica, procederà allo svolgimento delle seguenti attività:

1. **in seduta pubblica**, alla verifica della ricezione delle "Offerte" tempestivamente presentate;
2. **in seduta pubblica**, all'apertura delle "Offerte" e all'apertura delle "Buste" contenenti la documentazione amministrativa e alla verifica che contenga tutti i documenti richiesti;
3. **in seduta pubblica**, valuterà inoltre che gli stessi siano conformi a quanto prescritto dal Bando di gara e dal presente Disciplinare e, quindi, procederà all'ammissione dei concorrenti idonei;
4. **in seduta pubblica**, in alternativa alla Commissione il Seggio di gara procederà a dare lettura dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica delle ditte ammesse
5. **in seduta pubblica**, all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche delle Ditte e alla verifica della completezza e correttezza formale e sostanziale delle offerte;
6. **in seduta pubblica**, dare lettura dei ribassi percentuali offerti e quindi ad assegnare il punteggio relativo al prezzo;
7. **in seduta pubblica**, eventualmente supportato dalla Commissione, alla verifica delle eventuali anomalie delle offerte in base alle prescrizioni di cui all'art. 97, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

#### **La Commissione di gara:**

8. **in seduta riservata**, la Commissione di gara procederà alla valutazione dell'offerta e attribuirà, quindi, il punteggio in funzione e sulla base dei parametri di cui al precedente articolo del presente Disciplinare di gara.

All'esito delle predette operazioni, si procederà alla visualizzazione della classificazione delle offerte ammesse secondo la graduatoria decrescente delle offerte e quindi sarà stilata la graduatoria provvisoria. L'aggiudicazione della gara avverrà in capo all'offerente che sommati i punteggi attribuiti all'offerta tecnica e all'offerta economica, avrà ottenuto il punteggio più alto.

In caso di offerte con uguale punteggio totale, l'aggiudicazione avverrà in favore dell'offerta che abbia ottenuto il maggior punteggio relativamente "all'offerta tecnica". Qualora i punteggi attribuiti al "valore tecnico" dovessero essere uguali, si procederà per sorteggio

Delle predette operazioni verrà redatto Verbale.

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente Disciplinare.

**Si precisa che la procedura potrà essere sospesa a seguito di anomalie segnalate dal sistema telematico.**

## **ARTICOLO 21 GARANZIE DEFINITIVE**

A garanzia delle obbligazioni assunte dall'operatore economico nei confronti del Comune, l'operatore si impegna a prestare una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 del Codice, mediante la stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa da parte di imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia fideiussoria e la polizza assicurativa devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante.

La garanzia deve essere pari al 10 per cento dell'importo dell'importo contrattuale.

La polizza per la garanzia definitiva dovrà essere stipulata secondo le modalità previste dall'art. 117, del D. Lgs. n. 36/2023, secondo lo schema tipo 1.2 del D.M. n. 193 del 16.09.2022. Nella relativa polizza, che dovrà essere stipulata per lo specifico appalto, andranno indicati il CUP e il CIG, l'oggetto dell'affidamento ed i dati della Stazione Appaltante.

Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 117 del Codice, la mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

- **LAVORI**

L'operatore economico, incaricato delle prestazioni oggetto dell'appalto, dovrà altresì produrre, ai sensi dell'art. 117 co. 10 D. Lgs. 36/2023 costituisce e consegna alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma assicura la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari o superiore all'importo di affidamento, con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

La polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari all'importo contrattuale e comunque non inferiore ad € 500.000,00, dovrà essere conforme allo schema tipo 2.3. D.M. n. 193 del 16.09.2022 e dovrà essere stipulata per lo specifico appalto, dovranno essere indicati all'interno della stessa il CUP e il CIG, l'oggetto dell'affidamento ed i dati della Stazione Appaltante.

Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, tali franchigie o scoperti non sono opponibili all'Amministrazione.

La Polizza di cui al precedente comma 1 deve prevedere la copertura per i seguenti importi:

- 1) danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere eseguite nel corso dei lavori e per danni alle strutture preesistenti verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori;
- 2) danni a terzi causati nel corso dell'esecuzione dei lavori, il cui massimale verrà definitivo a seconda dell'importo di affidamento.

Per quanto non espressamente disciplinato si rinvia all'articolo 117 del D. Lgs 36/2023.

## **ARTICOLO 22 - ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO**

L'impresa aggiudicataria dovrà presentare la documentazione necessaria ai fini della stipula entro il termine stabilito dalla Stazione appaltante che sarà comunicato successivamente alla notifica di aggiudicazione.

L'Amministrazione procederà a verificare d'ufficio, ai sensi dell'art. 43, D.P.R. 445/00, la veridicità delle ulteriori dichiarazioni sostitutive rese dall'Impresa aggiudicataria, in sede di presentazione dell'offerta. L'esito positivo degli accertamenti d'ufficio nonché la ricezione della predetta documentazione da parte dell'Impresa aggiudicataria è condizione necessaria per la stipula del contratto.

Sussistendo ragioni di urgenza, l'Ente appaltante si avvarrà della facoltà di addivenire alla consegna dei lavori in via d'urgenza, in pendenza della stipula del contratto, previa acquisizione della documentazione necessaria;

Qualora l'aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, ovvero non risulti in possesso dei requisiti dichiarati all'atto della presentazione dell'offerta, l'Amministrazione procederà all'aggiudicazione della gara all'Impresa concorrente seconda classificata.

- **OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del contratto.

- **CODICE DI COMPORTAMENTO**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante al seguente link:

[https://comune.cerignola.fg.it/sito\\_tematico/amministrazione-trasparente/](https://comune.cerignola.fg.it/sito_tematico/amministrazione-trasparente/).

## **ARTICOLO 24 – CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Al fine di garantire effettività alle previsioni di cui all' art. 47 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, il comma 6 del medesimo articolo individua, anche nelle ipotesi in cui non sia prevista l'esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alla gara, ulteriori meccanismi lato sensu sanzionatori rispetto al mancato adempimento delle previsioni di cui:

- a) al comma 3 (mancate produzioni della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile);
- b) al comma 3-bis (mancata produzione della dichiarazione relativa all'assolvimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità e della relazione relativa a tale assolvimento e alle eventuali sanzioni e provvedimenti nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte);

L'applicazione di penali per l'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui ai commi precedenti, sono commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto, nel rispetto dell'importo complessivo previsto dall'articolo 50 del presente decreto legge 31 maggio 2021, n. 77.

Le penali dovute per il ritardato adempimento possono essere calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera a) del D.lgs. n. 36/2023 la Stazione appaltante si riserva la facoltà di modificare il contratto di appalto senza una nuova procedura di affidamento per l'esecuzione di lavori aggiuntivi e/o migliorativi che non alterino la struttura del contratto e l'operazione economica sottesa, agli stessi patti e condizioni (ribasso d'asta e tempo di esecuzione) del contratto in essere fino alla concorrenza delle somme rivenienti dalle economie di gara, previa autorizzazione dell'Ente finanziatore;

#### **ARTICOLO 25 – REVISIONE PREZZI**

La revisione dei prezzi non è applicabile al servizio di progettazione tenuto conto del parere del MIT n. 1455/2022. È prevista una clausola di revisione prezzi da attivarsi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo del lavoro, in aumento o in diminuzione. I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura saranno soggetti all'adeguamento così come previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza quanto previsto dall'articolo 60 del D.Lgs.n. 36/2023 e dall'Allegato II.2-bis del Codice.

#### **ARTICOLO 26 - MODALITÀ DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO**

Ai sensi dell'art. 18 del Codice dei Contratti il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico

notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.

Il contratto sarà stipulato "a corpo", relativamente alle prestazioni afferenti ai lavori.

## **ARTICOLO 27 – CLAUSOLE RISOLUTIVE**

Salva in ogni caso la facoltà d'esecuzione in danno, l'appaltatore prende atto che, fermo il diritto dell'Amministrazione di chiedere il risarcimento dei danni subiti e di intraprendere ogni ulteriore iniziativa ritenuta opportuna, il presente contratto si intenderà risolto di diritto al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- a) insorgenza, a suo carico, di un procedimento per la dichiarazione di Fallimento, Liquidazione coatta, Amministrazione controllata o Concordato preventivo;
- b) pronuncia, nei confronti del titolare o dei soci muniti di poteri di rappresentanza, di condanne penali o di provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione;
- c) accertamento della non rispondenza al vero, anche in parte, delle dichiarazioni rese dal fornitore ai sensi del D.P.R.445/00;
- d) inadempimento totale o parziale agli obblighi e divieti previsti dal Capitolato Tecnico d'Appalto;
- e) ogni altro caso previsto dalle disposizioni legislative vigenti in materia.

Nei casi suddetti, la risoluzione si verificherà di diritto al ricevimento, da parte dell'appaltatore, di lettera Raccomandata A/R con la quale l'Amministrazione dichiara di volersi avvalere della clausola risolutiva. In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Amministrazione - senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo - procederà a incamerare a titolo di penale il deposito cauzionale e all'esecuzione in danno del servizio, nonché all'azione di risarcimento del danno subito e di ogni maggior danno, salvo sempre l'esperimento di ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di applicare le disposizioni contenute nell'art. 209, comma 1, del D. Lgs. n.36/2023.

Trova applicazione l'art. 211 del D. Lgs. 36/2023.

Art. 7 del decreto 30 aprile 2022, n. 36 "PNRR 2", commi 2 bis e 2 ter della legge 29 giugno 2022, n. 79 consente di gestire aumenti di prezzi in corso di anno, attraverso una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera c), del codice dei contratti pubblici vigente.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del presente contratto, sarà competente il Foro di Foggia, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

L'organismo responsabile delle procedure di ricorso avverso gli atti della presente procedura è il T.A.R. Puglia.

Sono a carico dell'Impresa Aggiudicataria tutte le spese inerenti e conseguenti all'aggiudicazione della gara e alla stipulazione del contratto in ottemperanza all'art. 224 del D. Lgs. n. 36/2023, entro il termine di 60 (sessanta) giorni

dall'aggiudicazione definitiva, il cui importo verrà comunicato dalla Stazione appaltante.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare si fa riferimento al Capitolato Speciale d'appalto ed inoltre si intendono richiamate, in quanto compatibili, le norme regionali, nazionali e comunitarie vigenti in materia.

#### **ARTICOLO 28 – ACCESSO AGLI ATTI**

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

#### **ARTICOLO 29 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi di quanto previsto dal GDPR regolamento UE (2016/680), nonché dal D.lgs. 101/2018, si fa presente che i dati forniti saranno trattati dall'Amministrazione aggiudicatrice per le finalità connesse all'espletamento della gara e la necessaria stipula e gestione del contratto. Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attestato mediante strumenti manuali e informatici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge. Acquisite, ai sensi del GDPR regolamento UE (2016/680), nonché del D.lgs. 101/2018, le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra indicato.

Il Responsabile del Progetto

il Dirigente della CUC

---

---